

## **MODALITÀ VERSAMENTO A CASSA CONGUAGLIO AI SENSI DELL'ART. 5 ALLEGATO A) DELIBERA ARG/gas 79/10**

L'impresa distributrice, a partire dal 2011:

- a) determina entro il 15 febbraio di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa; nel caso di clienti finali civili ai quali corrispondano più punti di riconsegna deve essere conteggiato ogni singolo punto di riconsegna;
- b) addebita, entro l'1 marzo di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di distribuzione.

Entro il 30 aprile 2011, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, l'impresa distributrice versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) del comma precedente. Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte dell'impresa distributrice degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.